

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 625 def. -SYN 165

Bruxelles, 6 dicembre 1989

Proposta modificata di terza
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del Trattato CEE)

RELAZIONE

1. Il 23 dicembre 1988 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di terza direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.⁽¹⁾

Questa proposta, prevista nel Libro bianco per il completamento del mercato interno, è volta a completare il sistema creato dalle due prime direttive del 1972⁽²⁾ e del 1983⁽³⁾ in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Tali direttive hanno consentito la soppressione dei controlli della carta verde e ridotto le disparità relative al livello e al contenuto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri.

2. Il Comitato economico e sociale ha reso il proprio parere in data 26 aprile 1989⁽⁴⁾. Il Parlamento europeo ha concluso la prima lettura e reso il proprio parere il 25 ottobre 1989, sulla base di una relazione predisposta dalla sua Commissione giuridica⁽⁵⁾. A norma dell'articolo 149, terzo comma del Trattato e tenuto conto dei due pareri precitati, la Commissione presenta una versione modificata della sua proposta di direttiva.

3. Due dei tre emendamenti raccomandati dal Parlamento sono stati accolti, se non alla lettera, quanto meno nello spirito. Sono state altresì accolte alcune delle osservazioni formulate dal Comitato economico e sociale. Inoltre, sono stati proposti alcuni emendamenti allo scopo di migliorare e chiarire il preambolo, in particolar modo per sottolineare l'importanza di tale misura nell'ambito del programma per il completamento del mercato interno.

(1) COM(88)644 finale - SYN 165, GU n° C 16 del 20.1.1989, pag. 12
(2) Direttiva 72/166/CEE; GU n° L 103, 2.5.1972, pag. 2
(3) Direttiva 84/5/CEE; GU n° L 8, 11.1.1984, pag. 17
(4) GU n° C 159, 26.6.1989
(5) Doc. PE 134.232 finale

4. La Commissione non ha accolto il secondo emendamento proposto dal Parlamento relativo al caso in cui la vittima non conosca il nome dell'assicuratore del responsabile del sinistro. La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione da parte degli Stati membri che denoti che tale problema è particolarmente grave o frequente.

Osservazioni sugli emendamenti proposti

5. All'articolo 1 il riferimento all'articolo 1 paragrafo 1 della direttiva 84/5/CEE è considerato superfluo ed è stato soppresso.
6. L'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 2 corrisponde all'idea di base dell'emendamento n° 1 proposto nel parere del Parlamento. Esso mira a garantire che un automobilista che utilizzi il suo veicolo al di fuori del paese di residenza non venga mai a trovarsi con una copertura inferiore a quella cui beneficerebbe nel suo paese di residenza.
7. L'articolo 3 è modificato secondo lo spirito dell'emendamento n° 3 proposto nel parere del Parlamento, allo scopo di consentire una soluzione più elastica al problema che si pone allorquando si verifica una controversia tra un assicuratore della responsabilità civile e il fondo di garanzia.
8. All'articolo 5 è stato aggiunto un nuovo paragrafo 2 per concedere, secondo l'articolo 8c del Trattato, a quattro Stati membri un regime transitorio che permetta loro una graduale applicazione di determinate disposizioni della direttiva.

Immutato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con la direttiva 72/166/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE⁽²⁾, il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 72/166/CEE impone a ogni Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione; che i danni coperti e le modalità dell'assicurazione devono essere determinati nell'ambito di tali misure;

considerando che la direttiva 84/5/CEE ha notevolmente ridotto le disparità relative al livello e il contenuto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri;

considerando che continuano, tuttavia, ad esistere notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione;

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

Proposta originaria

considerando che l'eliminazione di tali disparità, garantendo che le vittime di sinistri ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto, faciliterà ulteriormente l'istituzione e il funzionamento del mercato comune;

considerando in particolare che, in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune;

considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull'applicazione del primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria autoveicoli devono coprire l'intero territorio della Comunità e fornire con un unico premio almeno la copertura imposta dalle legislazioni in vigore in tutti gli Stati membri;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE impone agli Stati membri di creare o autorizzare un organismo con il compito di indennizzare le vittime di sinistri causati da autoveicoli non assicurati o non identificati; che, tuttavia, la citata disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all'intervento di tale organismo un carattere sussidiario;

Proposta modificata

considerando che occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione di autoveicoli ricevano un trattamento analogo, indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto;

Immutato

considerando che è opportuno rimuovere ogni incertezza sull'applicazione del primo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE; che tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli devono coprire l'intero territorio della Comunità;

considerando inoltre che, nell'interesse dell'assicurato, è opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca con un unico premio la copertura imposta dalla legislazione di ciascuno degli Stati membri visitati dal veicolo, qualora questa sia superiore a quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo si trova abitualmente;

Immutato

Proposta originaria

considerando tuttavia che nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato in alcuni Stati membri alla vittima è tenuta a dimostrare che il responsabile del sinistro non è in grado o non è disposto a pagare l'indennizzo prima di poter chiedere l'indennizzo all'organismo in questione; che l'organismo si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro; che pertanto l'organismo in questo caso non deve poter invocare la sussidiarietà ma deve indennizzare inizialmente la vittima;

considerando che, nel caso di controversie tra l'organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile, su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro, è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, designino o l'organismo o l'assicuratore che è tenuto a pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della soluzione della controversia,

Proposta modificata

considerando tuttavia che, in alcuni Stati membri, nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, la vittima è tenuta a dimostrare prima di poter chiedere l'indennizzo a detto organismo, che il responsabile del sinistro non è in grado o non è disposto a pagare l'indennizzo; che l'organismo si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro; che pertanto occorre evitare che detto organismo possa esigere, per risarcire la vittima, che quest'ultima provi che il responsabile è insolubile o non è disposto a pagare;

considerando che, nel caso di dissenso tra l'organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile, su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro, è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, designino, tra l'organismo e l'assicuratore, chi è tenuto al pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della soluzione della controversia;

considerando che, tenendo conto di tutto quanto precede, occorre completare in modo uniforme le due precedenti direttive in materia di responsabilità civile autoveicoli;

considerando che siffatto completamento, destinato a rafforzare la tutela degli assicurati e delle vittime di incidenti, faciliterà maggiormente il passaggio delle frontiere interne della Comunità e quindi l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno assumere come base un elevato livello di tutela del consumatore;

Proposta originaria

Proposta modificata

considerando che, al sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'entità dello sforzo che deve essere compiuto da talune economie che presentano squilibri di sviluppo; che occorre pertanto concedere a taluni Stati membri un regime transitorio che permetta loro una graduale applicazione di determinate disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Proposta originaria

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE, l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 84/5/CEE copre la responsabilità per i danni, alla persona di qualsiasi passeggero, ad esclusione del conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

Ai fini della presente direttiva, la definizione del termine «veicolo» è quella contenuta nell'articolo 1 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

- valgono, in base ad un unico premio, per l'intero territorio della Comunità; e
- forniscono, in base al medesimo unico premio, oltre alla copertura imposta dalla legge nello Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente, almeno la copertura imposta dalla legge in ciascuno degli altri Stati membri.

Articolo 3

All'articolo 1, paragrafo 4, primo comma della direttiva 84/5/CEE è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in ogni caso che il responsabile del sinistro non è in grado o non è disposto a pagare».

Proposta modificata

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE, l'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, ad esclusione del conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

Ai fini della presente direttiva, la definizione del termine "veicolo" è quella contenuta nell'articolo 1 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

- valgono, in base ad un unico premio, per l'intero territorio della Comunità; e
- garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno degli Stati membri la copertura richiesta dalla sua legislazione, quando essa è maggiore di quella richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

Immutato

Proposta originaria

Articolo 4

Per l'ipotesi di controversie tra l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE ed un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri indicano quali di queste parti sia tenuta ad effettuare senza indugio il pagamento dell'indennizzo iniziale alla vittima. Qualora la controversia sia decisa nel senso che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo sia l'altra parte, quest'ultima rimborsa la parte che lo ha effettuato.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata

Articolo 4

In caso di controversia tra l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE e l'assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri adottano le disposizioni opportune affinché sia designata la parte tenuta ad effettuare senza indugio il pagamento dell'indennizzo iniziale alla vittima.

Qualora la controversia sia decisa nel senso che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo sia l'altra parte, quest'ultima rimborsa la parte che lo ha effettuato.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1:

- la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno la facoltà di posporre fino al 31 dicembre 1995 l'applicazione degli articoli 1 e 2 secondo trattino della presente direttiva;
- l'Irlanda dispone di un termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi all'articolo 1 per quanto riguarda i passeggeri sui sedili posteriori delle motociclette e di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi all'articolo 1 per quanto riguarda gli altri veicoli nonché per conformarsi all'articolo 2, secondo trattino.

Immutato

COM(89) 625 def.

DOCUMENTI

IT

18 07

N. di catalogo : CB-CO-89-584-IT-C

ISBN 92-77-55781-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo